

## **STATUTO**

### **"FONDAZIONE SOLIDARIETA & CULTURA"**

#### **Articolo 1)**

##### **Costituzione, sede e durata.**

1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Solidarietà & Cultura ", ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di seguito "Fondazione" con sede legale in Montalto di Castro (VT), in Piazza Matteotti n° 13. La denominazione della "Fondazione SOLIDARIETA' E CULTURA" ONLUS è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
2. La Fondazione, quale persona giuridica di diritto privato, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dall'art. 1 del D.P.R. n. 361 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate.
3. La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di istituire sedi operative, diverse dalla sede legale.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neppure in modo indiretto, né avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere, nemmeno in caso di estinzione o di scioglimento.
5. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

#### **Articolo 2)**

##### **Scopi.**

1. La Fondazione persegue lo scopo di programmare, promuovere e realizzare le iniziative per l'assistenza sociale ed il sostegno socio – sanitario in tutti i loro aspetti quale contributo della collettività, nonché alla promozione del territorio in tutte le sue forme su scala nazionale e internazionale.
2. Le finalità della fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale e internazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

#### **Articolo 3)**

##### **Oggetto.**

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha come scopo l'assistenza sociale ed il sostegno socio – sanitario in tutti i loro aspetti, con particolare riferimento alle problematiche dei minori e del disagio giovanile, delle persone anziane e delle persone portatrici di handicap fisico e/o mentale.

A tal fine può acquisire direttamente o indirettamente, mantenere e gestire strutture, anche di importanza innovativa, destinate ad ospitare, stabilmente o periodicamente, le persone assistite, nonché svolgere attività socio/sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, relative allo sport dilettantistico, culturali e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e/o lavorativo dei soggetti assistiti.

La Fondazione ha altresì come scopo:

- la promozione della cultura e dell'arte in ogni suo aspetto, dell'istruzione, della formazione professionale;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico.

A tal fine può svolgere ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Gestire ogni centro che comporti lo sviluppo, la conoscenza e la salvaguardia nei settori sopra citati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può istituire borse di studio, a favore di soggetti individuati nello scopo sociale mediante erogazione promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la fondazione e i finanziatori terzi in conformità alle disposizioni di legge.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

La Fondazione deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio fondatore promotore e dai soci fondatori e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

#### **Articolo 4) Patrimonio.**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:
  - a. fondo di Dotazione della fondazione, costituito dai conferimenti in denaro effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dal Fondatore Promotore e dai Soci Fondatori;
  - b. elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati da parte di quanti altri - diversi dal socio Fondatore Promotore e dai Soci Fondatori - desiderino contribuire al potenziamento della Fondazione, e che siano destinati espressamente o per legge ad incremento del Patrimonio;
  - c. beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, comprensivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati, che pervengano all'atto della costituzione o perverranno successivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte del Socio Promotore Fondatore e dai Soci fondatori;
  - d) eventuali avanzi di gestione che, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possano essere destinate ad incrementare il patrimonio;
  - e) contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### **Articolo 5) Fondo di Gestione.**

1. La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante le seguenti risorse:
  - a. con i contributi annuali corrisposti dal Socio Fondatore Promotore, dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori e Aderenti; i contributi annuali del Socio Fondatore Promotore e dei Soci Fondatori saranno assegnati nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget;
  - b. con le entrate proprie costituite dalla gestione delle sue specifiche attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- c. con le rendite e i proventi derivanti dalla messa a reddito del suo patrimonio;
- d. dai beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, comprensivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati, che pervengano all'atto della costituzione o perverranno successivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione di Partecipazione;
- e. con elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati da parte di coloro che desiderino contribuire al potenziamento della Fondazione, qualora non siano espressamente destinate al fondo Patrimoniale;
- f. con contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e/o soggetti privati, purché non espressamente destinati ad aumento del Patrimonio.

#### **Articolo 6)**

##### **Esercizio finanziario.**

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Generale approva il budget per l'anno seguente entro il 30 novembre, osservando l'obbligo di pareggio, ed il bilancio di esercizio dell'anno precedente entro il 30 aprile. Entrambi vengono predisposti dall'Amministratore Unico e sono corredati dalle relazioni del Revisore Unico.
3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ed in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il fondo di gestione dell'esercizio successivo e/o ad incrementare il patrimonio della Fondazione. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 7)**

##### **Membri della Fondazione.**

I membri della Fondazione si dividono in:

- a. Socio Fondatore Promotore e Soci Fondatori;
- b. Soci Sostenitori;
- c. Soci Aderenti.

#### **Articolo 8)**

##### **Fondatore Promotore e Soci Fondatori.**

1. E' Socio Fondatore Promotore il Comune di Montalto di Castro.
2. Sono Soci Fondatori gli Enti Pubblici che intervengono alla costituzione della Fondazione, oppure che presentino domanda di adesione anche in un momento successivo e che siano stati ammessi con delibera adottata dall'Amministratore Unico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale. I richiedenti dovranno assumersi l'impegno di contribuire, in qualità di Soci Fondatori, al fondo Patrimoniale ed al fondo Gestionale nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio Generale ai sensi del presente Statuto.

#### **Articolo 9)**

##### **Soci Sostenitori.**

1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di Soci Sostenitori nominati tali con delibera adottata dall' Amministratore Unico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private nazionali e estere, che condividendo le finalità della Fondazione facciano richiesta, impegnandosi a contribuire al perseguimento dei suoi scopi e alla realizzazione dei suoi programmi di attività mediante un'attività anche professionale di

particolare rilievo, prestata volontariamente, o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali, secondo le modalità definite dal Consiglio Generale.

2. La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o per il quale sarà prestata dal soggetto l'attività in favore della Fondazione.

#### **Articolo 10) Soci Aderenti.**

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti, nominati tali dall'Amministratore Unico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale, le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche pubbliche o private, nazionali e estere, nonché gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante contributi una tantum o pluriennali in denaro, il cui importo verrà determinato dal Consiglio Generale.

2. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### **Articolo 11)**

##### **Prerogative del Socio Promotore Fondatore, dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori e Aderenti.**

1. La qualifica di Socio Promotore Fondatore e di Socio Fondatore dà diritto a far parte del Consiglio Generale della Fondazione ed a eleggere, nei limiti e con le modalità stabilite nello statuto.

2. I Soci Aderenti e Sostenitori possono eleggere due rappresentanti che potranno partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Generale.

3. I Soci Aderenti e Sostenitori, con i metodi individuati e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, possono accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione con modalità che non pregiudichino l'ordinario svolgimento delle attività istituzionali, e saranno costantemente informati e coinvolti in tutte le iniziative e le manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Fondazione.

#### **Articolo 12)**

##### **Gli Organi della Fondazione.**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a. l'Amministratore Unico;
- b. il Consiglio Generale;
- c. l'Assemblea di partecipazione;
- d. Il Revisore Unico;

#### **Articolo 13)**

##### **L'Amministratore Unico**

1. L'Amministratore Unico è l'organo a cui compete l'attuazione degli scopi della fondazione.

2. L'Amministratore Unico è nominato dal Socio Fondatore Promotore e dagli altri Soci Fondatori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

3. Per la nomina ad Amministratore Unico il candidato oltre a non incorrere in alcuna ipotesi di incompatibilità di cui al successivo art. 15 del presente Statuto, devono possedere competenze e conoscenze in relazione al ruolo da svolgere che deve risultare da apposito curriculum.

4. L'amministratore Unico dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, salvo revoca, da parte dell'organo che li ha nominati, prima della scadenza del mandato e può essere riconfermato.

5. All'Amministratore Unico verrà riconosciuta la qualifica onorifica e non potrà percepire alcun compenso comunque denominato, se non il rimborso delle spese vive documentate sostenute per attività della Fondazione.

11. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato e premi di risultato sotto qualsiasi forma.

12. L'Amministratore Unico deve adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza del mandatario ed è solidalmente responsabile verso la Fondazione e i Soci dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

#### **Articolo 14)**

##### **Poteri dell'Amministratore Unico.**

1. L'Amministratore Unico ha ogni potere concernente l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo ed in particolare in via descrittiva e non esaustiva, appartiene alla sua competenza:

a. deliberare sulle questioni riguardanti le attività della Fondazione per l'attuazione delle finalità statutarie secondo gli indirizzi generali e gli obiettivi impartiti nelle direttive fornite dal Consiglio Generale;

b. deliberare sulle proposte/pareri in merito all'attività della fondazione formulate dall'Assemblea di Partecipazione;

c. predisporre gli schemi di bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre al Consiglio Generale;

d. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

e. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Generale;

f. procedere alla verifica annuale dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio come stabiliti dal Consiglio Generale;

g. deliberare in ordine all'assunzione di servizi culturali affidati da enti pubblici sulla base di apposite convenzioni;

h. proporre al Consiglio Generale eventuali modifiche statutarie, ivi comprese quelle attinenti a fusioni con altri enti, da sottoporre alla preventiva approvazione del competente organo del Socio Fondatore Promotore e dei Soci Fondatori;

i. deliberare in ordine alle attività strumentali, accessorie e connesse indicate all'art. 3 del presente Statuto;

l. deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione, tranne nell'ipotesi di scioglimento, nonché in merito all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

m. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

2. L'Amministratore Unico è tenuto a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi gestiti. In Particolare:

a. prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;

b. partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti Soci per discutere i problemi dei servizi essa gestiti o comunque interagenti con essi;

c. instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;

d. cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi;

e. predisporre pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei propri servizi.

- f. adotta la "carta dei servizi" in cui saranno indicate le modalità, i tempi standard di erogazione delle attività svolte e indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare;
- g. propone al Consiglio Generale il regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- h. predisposizione e adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in applicazione dell'articolo 2bis, comma 2, lettera c)
- i. predisporre protocolli di legalità e codice etico di condotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa che devono essere approvati e aggiornati annualmente dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 16.

#### **Articolo 15)**

##### **Cause di Incompatibilità e decadenza dell'Amministratore Unico**

1. Non possono rivestire la carica di Amministratore Unico i soggetti che per qualsiasi ragione svolgono, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto di interessi con la Fondazione medesima.
2. L'Amministratore Unico è scelto tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità con la Fondazione o con i Soci, siano in possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della Fondazione o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali. Inoltre deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.
3. L'Amministratore Unico all'atto del conferimento dell'incarico deve presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Nel corso dell'incarico i componenti presentano annualmente una dichiarazione sulle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione e sul sito istituzionale dei Soci Pubblici. La dichiarazione sulle cause di incompatibilità e inconferibilità è condizione di efficacia della nomina (incarico).

#### **Articolo 16)**

##### **Il Consiglio Generale.**

1. Il Consiglio Generale è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. E' composto dal rappresentante legale del Socio Fondatore Promotore e dai rappresentanti legali dei Soci Fondatori.
2. Le sue delibere vincolano tutti gli aderenti assenti o dissenzienti.
3. Possono partecipare all'adunanza, senza diritto di voto, anche i rappresentanti dei Soci Aderenti e dei Soci Sostenitori, l'Amministratore Unico.
4. Il Consiglio Generale è convocato dall'Amministratore Unico in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il budget per l'anno in corso. Il Consiglio Generale può inoltre essere convocato in sede ordinaria o straordinaria per decisione dell'Amministratore Unico o su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione, completa di ordine del giorno, con avviso da affiggere in sede, deve essere fatta dall'Amministratore Unico in forma scritta e spedita, anche in via pec, agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione. Le sedute potranno essere aperte al pubblico quando lo ritenesse opportuno il Consiglio.

5. Il Consiglio Generale in sede ordinaria è regolarmente costituito con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto. La seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno due quinti dei voti.
6. Il Consiglio Generale in sede ordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità, il voto del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore vale doppio.
7. Il Consiglio Generale in sede straordinaria è validamente costituito, in prima come in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei due soci aventi diritto.
8. Il Consiglio Generale in sede straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.  
In caso di parità il voto del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore vale doppio.
9. Le decisioni del Consiglio Generale di cui al successivo art. 17, comma 1 lett. A, punti 1 e 3 a lett. B punto 1, potranno essere assunte solo con il voto favorevole del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore.
10. I Soci possono essere presenti per delega scritta conferita esclusivamente ad un altro associato. È vietato il cumulo di deleghe superiori a due.
11. Il Consiglio Generale è presieduto dal legale Rappresentante del Socio Promotore Fondatore, che nominerà di volta in volta, tra i presenti, il Segretario cui spetta di redigere i verbali delle adunanze.
12. Ai componenti del Consiglio Generale verrà riconosciuta la qualifica onorifica e non potranno percepire alcun compenso comunque denominato, se non il rimborso delle spese vive documentate sostenute per attività della Fondazione.

#### **Articolo 17)**

##### **Compiti del Consiglio Generale.**

1. Al Consiglio Generale spettano i seguenti compiti:
  - a) In sede ordinaria:
    1. impartire all' Amministratore Unico gli indirizzi strategici e gli obiettivi annuali e pluriennali che dovranno caratterizzare l'attività della Fondazione al fine del perseguimento dell'interesse pubblico. In particolare gli obiettivi riguarderanno la riduzione delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale stabilendo a carico della Fondazione , divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;
    2. eleggere e revocare l' Amministratore Unico e il Revisore Unico;
    3. stabilire i requisiti ed i criteri perché i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente statuto possano divenire soci fondatori, sostenitori o aderenti;
    4. discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni predisposte dall'Amministratore Unico;
    5. fissare, su proposta dell'Amministratore Unico, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le penali per i ritardati versamenti;
    6. deliberare sulle direttive di ordine generale della Fondazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
    7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto dall'Amministratore Unico o dall'Assemblea di Partecipazione.
    8. deliberare l'approvazione del regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

9. definire preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Fondazione, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzare, per il tramite dell'ufficio controllo analogo del socio promotore fondatore, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra i soci fondatori e la Fondazione, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Fondazione, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

b) In sede straordinaria:

1. deliberare sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del Patrimonio della stessa;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Consiglio Comunale dei soci Fondatori per l'approvazione;
3. deliberare sul trasferimento della sede della Fondazione;
4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dall'Amministratore Unico.

### **Articolo 18)**

#### **Assemblea di partecipazione.**

1. L'assemblea di partecipazione è l'organo collegiale costituito dai rappresentanti legali dei Soci Aderenti e dai Soci Sostenitori o da persone da esse specificatamente delegate e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività e per il miglioramento della qualità delle attività e dei servizi offerti dalla Fondazione, nonché relative ad iniziative conformi alle finalità statutarie della stessa, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio per l'attività della Fondazione stessa.
5. Alle riunioni dell'Assemblea di partecipazione partecipa l'Amministratore Unico, senza diritto di voto, che presta il necessario supporto tecnico e amministrativo.

### **Articolo 19)**

#### **Il Revisore unico.**

1. Il controllo contabile sull'attività della Fondazione è demandato a un Revisore Unico.
2. Il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Revisore Unico dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul budget e sul bilancio di esercizio.
4. Il Revisore Unico può assistere alle riunioni del Consiglio Generale.
5. Il compenso dovuto al revisore è a carico della Fondazione ed è da essa determinato dal Consiglio Generale.
6. Nei confronti del revisore unico non deve sussistere cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità e incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico di revisore unico, inoltre, non può essere conferito a coloro i quali siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado in linea retta o collaterale di Consiglieri comunali, Assessori e Sindaci degli Enti Pubblici Soci in carica al momento del conferimento dell'incarico.
7. Il Consiglio generale all'atto di nomina stabilisce il compenso.
8. E' fatto divieto di corrispondere al Revisore unico trattamenti di fine mandato.

### **Articolo 20)**

### **Sistema di controllo**

1. Il presente articolo disciplina le relazioni tra il Socio Fondatore Promotore e i Soci Fondatori e la Fondazione, nonché definisce un sistema strutturato attraverso il quale il Socio Fondatore Promotore e i Soci Fondatori esercitano efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo-
2. Il controllo è esercitato da parte del Consiglio Generale tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento del Socio Promotore Fondatore e nei documenti da essi richiamati.
3. Il Consiglio Generale definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Fondazione, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo del socio promotore fondatore, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra i soci fondatori e la Fondazione, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Fondazione, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
4. Nell'ottica di assicurare al Socio Fondatore Promotore e ai Soci Fondatori un adeguato ed effettivo sistema di controllo, la Fondazione assicurerà agli stessi tutte le informazioni in base a disposizioni di legge o di regolamento che prevedono forme di pubblicità obbligatoria in ordine a:
  - a) bilanci, rendiconti e altri documenti contabili obbligatori;
  - b) curricula, compensi ed altre informazioni patrimoniali obbligatori relativi ai dirigenti e ai consulenti esterni e/o collaboratori se nominati.
5. Il Socio Promotore Fondatore e i Soci Fondatori assumono pertanto gli atti e i comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:
  - a. entro il 30 novembre la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria;
  - b. entro il 31 agosto la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria;
  - c. la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori gli ordini del giorno del Consiglio Generale e dell'Amministratore Unico e i relativi verbali entro cinque giorni dalla approvazione;
  - d. entro venti giorni dall'approvazione la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori il budget ed il bilancio di esercizio, la relazione sull'andamento della gestione e del Revisore Unico, vengono trasmessi al Socio Promotore Fondatore;
  - e. la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori, almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua approvazione in Consiglio Generale, la bozza del bilancio di esercizio; successivamente alla sua approvazione, invia con tempestività il bilancio definitivo;
  - f. la Fondazione è tenuta a trasmettere al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori report periodici, o comunque su richiesta, sullo stato di attuazione della convenzione all'ufficio competente per materia e all'ufficio controlli interni;
  - g. il Revisore Unico dei Conti informa direttamente il Socio Fondatore Promotore e agli altri Soci Fondatori, dandone comunicazione all'Amministratore Unico, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.
6. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del Regolamento del Controllo Analogo predisposto dal Socio Promotore Fondatore, applicabile alla Fondazione.

### **Articolo 21) Esclusione e recesso.**

1. Il Consiglio Generale può decidere, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori di cui agli articoli precedenti.
2. A tali esclusioni si provvede esclusivamente per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
3. Nel caso di persone giuridiche che rivestono la qualifica di soci partecipanti o sostenitori, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
  - a) apertura di procedure di liquidazione;
  - b) fallimento o apertura di qualunque procedura concorsuale o sostitutiva della dichiarazione di fallimento.
4. I Soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte sino alla data del recesso e con un preavviso di almeno sei mesi.
5. Il Fondatore Promotore Comune di Montalto di Castro non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

**Articolo 22)**  
**Scioglimento.**

1. La Fondazione si scioglie, oltre che in tutti i casi previsti dalla legge, per decisione del Consiglio Generale assunta in sede straordinaria con la maggioranza di cui al precedente art. 16, quando si venga a trovare nell'impossibilità di perseguire il suo scopo. Con la stessa maggioranza, il Consiglio Generale delibera altresì in ordine alle modalità di devoluzione del patrimonio della Fondazione.
2. Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione, il Consiglio Generale nomina un liquidatore. Al termine della liquidazione il residuo patrimonio viene devoluto secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio Generale al Socio Fondatore Promotore.

**Articolo 23)**  
**Rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. Codice Civile e le altre norme vigenti.